

Repertorio numero 43676

Fascicolo numero 13354

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

della "Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze - Scuola Forense"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di marzo
9 marzo 2017

Reg.to a FIRENZE
il 19/03/2017
N. 7756 1P
Con € 200,00

In Firenze, viale Alessandro Guidoni n. 61, piano terreno, alle ore 14,40 (quattordici e quaranta).

Dinanzi a me Dottoressa Giovanna Acquisti, Notaio in Firenze, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è personalmente comparsa la signora:

- **MICCOLI Avv. ANTONELLA** nata a Ceglie Messapica il giorno 20 giugno 1957, domiciliata per la carica presso la sede di cui infra.

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, nella sua qualità di Presidente della "Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze - Scuola Forense" con sede in Firenze, presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze, nei locali del suo Consiglio, attualmente in viale Alessandro Guidoni n. 61, codice fiscale 94136320481, iscritta al numero 536 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, mi richiede di verbalizzare le deliberazioni che sarà per prendere il Comitato Direttivo della Fondazione suddetta, riunito in questi giorno, luogo ed ora, a seguito di avviso inviato ai sensi del vigente Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche Statutarie.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio redigo come segue il presente verbale.

Assume la presidenza della riunione, la comparente, nella sua qualità; sono segretario io Notaio.



Il Presidente accerta e dà atto della presenza:

- dei membri del Comitato Direttivo in carica, Avvocati: **medesima**, Presidente; Maria Silvia Zampetti, Michele Monnini, Luca Russo, Niccolò Andreoni, Andrea Grazzini, Luca Bisori e Marina Ercoli.

Il Presidente pertanto, considerata la regolarità dell'effettuata convocazione e la presenza dei sopra menzionati componenti il Consiglio Direttivo al completo, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, il Comitato Direttivo è oggi regolarmente costituito per validamente discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Iniziandone la trattazione, il Presidente della Fondazione passa ad illustrare le modifiche statutarie che il "Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze" ha già deliberato nel corso della sua riunione tenutasi il giorno primo marzo 2017 e che attengono:

- alla modifica del primo comma dell'art. 6, in materia di no-



NOTAIO GIOVANNA ACQUISTI
VIA FRA' GIOVANNI ANGELICO, 52 - 50121 FIRENZE - TEL. 055.667.170 - FAX 055.671.391

mina del Presidente della Fondazione;

- alla abrogazione del terzo comma dell'art. 7, che prevedeva che non potessero essere nominati componenti del Comitato Direttivo i consiglieri dell'Ordine in carica nonchè altri soggetti che rivestano cariche istituzionali nell'ambito dell'ordinamento forense;

- alla modifica delle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 11, in materia di termini di approvazione e trasmissione del bilancio consuntivo e del conto preventivo.

Il Presidente passa quindi a dare lettura del vecchio e del nuovo testo dei commi degli articoli interessati dalle proposte modifiche statutarie.

I presenti, quindi, nella loro qualità di componenti del Comitato Direttivo in carica, dichiarano di essere oggi pronti a ratificare e fare proprio il contenuto della citata delibera n. 12 adottata dal "Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze" in data primo marzo 2017.

Sull'esposizione del Presidente si apre una breve discussione, a conclusione della quale, il Comitato Direttivo, con il voto unanime dei Consiglieri presenti che costituiscono la totalità dei componenti

delibera:

- di fare proprio il contenuto della delibera numero 12 assunta in data primo marzo 2017 dal Fondatore "Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze" e così:

- di modificare il comma 1. dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione, nel seguente nuovo testo, conforme a quello che si trova allegato alla citata delibera di sua approvazione:

"Art. 6 - comma 1. - Il Presidente è designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, quale Fondatore, con delibera da adottarsi almeno entro 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del mandato del Presidente in carica.

Non possono essere designati Presidente della Fondazione, il Presidente, il Vice Presidente ove designato, il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in carica nonchè altri soggetti che rivestono cariche istituzionali nell'ambito dell'ordinamento forense";

- di abrogare il terzo comma dell'art. 7, con conseguente ri-numerazione dei successivi commi del medesimo articolo;

- di modificare la lettera b) del comma 1. dell'art. 11 dello Statuto della Fondazione, nel seguente nuovo testo, conforme a quello che si trova allegato alla citata delibera di sua approvazione:

"Art. 11 - comma 1. lett. b) - b) redige, entro il 10 febbraio di ogni anno, il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente nonchè il conto preventivo relativo all'anno solare in corso, entrambi corredati con la relazione tecnica e la nota illustrativa dell'attività svolta e da svolgere";

- di modificare la lettera c) del comma 1. dell'art. 11 dello Statuto della Fondazione, nel seguente nuovo testo, conforme a

quello che si trova allegato alla citata delibera di sua approvazione:

"Art. 11 - comma 1. lett. c) - c) entro 5 (cinque) giorni dalla approvazione, trasmette il conto preventivo ed il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori per l'espressione del relativo parere, da rilasciarsi nei 10 (dieci) giorni successivi, conseguito il quale, rimette entrambi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, entro il 28 febbraio di ogni anno, affinché vengano allegati al bilancio da presentare agli iscritti all'Albo".

Il nuovo testo dello Statuto viene quindi dalla comparente consegnato a me Notaio e da me allegato al presente verbale sotto lettera "A", onde formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura alla comparente per sua espressa dispensa.


Niente altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la presente riunione, alle ore 15 (quindici).

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che scritto a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me stessa su cinque pagine sin qui di due fogli di carta uso bollo è stato da me Notaio letto alla comparente che, a mia richiesta, ha dichiarato di approvarlo, sottoscrivendolo alle ore 15,05 (quindici e zero cinque).

F.TO ANTONELLA MICCOLI

F.TO GIOVANNA ACQUISTI NOTAIO



STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. Per iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, quale Fondatore, è istituita, a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed anche ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere c) e q) della Legge 247/2012, la **"Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze - Scuola Forense"** (d'ora in poi anche soltanto Fondazione).

2. La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze, nei locali del suo Consiglio, attualmente in Firenze, viale Alessandro Guidoni n. 61 e potrà istituire sedi operative anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Comitato Direttivo.

3. La Fondazione opera, prioritariamente, nell'ambito del circondario del Tribunale di Firenze e, secondariamente, nell'ambito regionale della Toscana.

4. La Fondazione potrà richiedere il riconoscimento giuridico nonché l'accreditamento quale ente formatore sulla base delle vigenti disposizioni normative, all'occorrenza apportando al presente statuto le modifiche che, a tal fine, fossero richieste o si rendessero necessarie.

Art. 2 - SCOPI

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, ed opera ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.

2. Le finalità della Fondazione sono quelle di:

a) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati e, più in generale, di quanti operano professionalmente nelle materie giuridiche;

b) organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico nei diversi rami del diritto nazionale, comunitario ed internazionale;

c) curare, anche per conto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, l'organizzazione, gestione, realizzazione ed attuazione delle strutture, dei programmi e delle iniziative di formazione (anche specialistica), aggiornamento ed informazione professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati, previsti dalla legge o dai regolamenti nonché da delibere ed indicazioni del Consiglio Nazionale Forense;

d) sostenere e valorizzare le attività di formazione, aggiornamento ed informazione professionale svolte da associazioni forensi, nazionali e territoriali, operanti nel circondario del Tribunale di Firenze.

3. Ai fini di cui sopra, la Fondazione potrà promuovere ogni attività strumentale, utile o necessaria allo scopo, anche in collaborazione e/o mediante convenzione con altri soggetti pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe alle pro-



prie ed in particolare con il Consiglio Nazionale Forense e gli Enti da esso costituiti, con la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e con le Associazioni forensi, nazionali e territoriali.

4. Inoltre, ed a mero titolo esemplificativo, la Fondazione potrà, direttamente o tramite terzi, anche a titolo oneroso:

- a) organizzare convegni, conferenze, seminari, dibattiti, proiezione di films e documentari, anche direttamente realizzati;
- b) organizzare lezioni e corsi di aggiornamento, formazione e specializzazione, gruppi di studio e di ricerca;
- c) divulgare con ogni mezzo, anche tramite stampa, gli atti di convegni, corsi e seminari, nonché i risultati degli studi e delle ricerche eventualmente compiuti;
- d) realizzare riviste con cadenza periodica nonché ogni altra opera cartacea, audiovisiva o multimediale;
- e) istituire borse di studio, premi o assegni finalizzati all'approfondimento culturale e all'arricchimento professionale dei destinatari;
- f) creare e gestire biblioteche, emeroteche, videoteche e nastroteche, nonché strumenti informatici e telematici;
- g) acquisire la titolarità di brevetti, marchi e in generale di tutti i diritti sulle opere dell'ingegno nei settori attinenti agli scopi di cui al presente statuto, nonché di licenze per lo sfruttamento dei medesimi;
- h) erogare servizi strumentali ai propri scopi e/o alle attività di cui ai punti precedenti.

5. La Fondazione potrà inoltre:

- a) acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto;
- b) cooperare con altri enti pubblici e/o privati che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali;
- c) investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari;
- d) esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, sia utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

Art. 3 - PATRIMONIO E CONTRIBUTI

1. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al presente statuto e per garantire il funzionamento della Fondazione, il patrimonio, che non potrà essere inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), è costituito:

- a) dalle somme conferite dal Fondatore a tale titolo;
- b) da elargizioni o contributi, sotto qualsiasi forma, che provengano a tale titolo da parte dei Sostenitori nonché da terzi, per tali intendendosi persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- c) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo.

2. Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone inoltre delle seguenti entrate e/o contributi:

- a) redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) eventuali contributi occasionali o periodici erogati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze;
- c) eventuali contributi ed elargizioni di terzi, sotto qualsiasi forma, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- d) eventuali proventi della gestione e degli utili derivanti dalle proprie attività, anche in forma di quote di partecipazione a corsi, convegni, seminari e qualunque altra iniziativa.

3. E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 - FONDATORE

1. E' Fondatore il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

Art. 5 - ORGANI

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente, che assume anche la carica di Direttore della Scuola forense;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) il Comitato di Sorveglianza;
- e) il Comitato Scientifico.

2. Gli Organi durano in carica quattro anni e, comunque, fino all'insediamento dei nuovi componenti degli stessi.

3. Tutte le cariche sono gratuite, salvo quelle dei componenti il Collegio dei Revisori; è fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento delle relative funzioni, previa deliberazione del Comitato Direttivo.

Art. 6 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, quale Fondatore, con delibera da adottarsi almeno entro 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del mandato del Presidente in carica.

Non possono essere designati Presidente della Fondazione, il Presidente, il Vice Presidente ove designato, il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in carica nonchè altri soggetti che rivestono cariche istituzionali nell'ambito dell'ordinamento forense.

2. Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

- a) rappresentare legalmente la Fondazione;
- b) stare in giudizio;
- c) convocare e presiedere il Comitato Direttivo;
- d) vigilare sull'applicazione dello statuto;
- e) curare l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo;
- f) esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate.



Comitato Direttivo.

3. In caso di urgenza, il Presidente potrà adottare provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione; tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta successiva al compimento dell'atto medesimo.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal componente del Comitato Direttivo con maggiore anzianità professionale.

Art. 7 - IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da un numero pari di componenti non superiore a quattordici, determinato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, con delibera da adottarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato del Comitato Direttivo in carica.

2. I componenti del Comitato Direttivo sono nominati dal Consiglio dell'Ordine di Firenze fra Avvocati del Foro di Firenze che abbiano maturato significativa esperienza didattica e/o organizzativa in strutture e/o attività di formazione forense e giuridica nonché di gestione e/o amministrazione di enti pubblici e privati.

3. Il Comitato Direttivo si insedia entro i quindici giorni successivi dalla nomina.

4. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze potrà, in qualsiasi momento, revocare dalla carica qualunque componente del Comitato Direttivo nei confronti del quale siano venuti meno i requisiti soggettivi di cui al primo comma del presente articolo o che si sia reso inadempiente ai doveri inerenti la carica o nei confronti del quale sia divenuta definitiva sanzione disciplinare.

5. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni, revoca o per altri motivi, di un componente del Comitato Direttivo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze provvederà senza indugio a nominare un nuovo componente, il cui incarico durerà fino alla scadenza del mandato del sostituito.

6. Il Comitato Direttivo svolge ogni attività di gestione della Fondazione utile e necessaria al raggiungimento degli scopi e, in particolare, fra l'altro:

- a) stabilisce i programmi di attività della Fondazione, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico;
- b) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- c) predisporre i regolamenti interni per il proprio funzionamento;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed econo-

mico;

f) fornisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze risposta in merito a specifici rilievi o richieste di chiarimenti in relazione alla propria attività.

7. Il Comitato Direttivo potrà delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, nonché avvalersi di esperti e di professionisti ed autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

8. Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, anche a mezzo fax o posta elettronica, e si intendono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

9. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

10. Di ogni riunione del Comitato Direttivo viene redatto apposito verbale, dal quale dovranno risultare le delibere adottate.

Art. 8 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, con la delibera di cui all'art. 7, comma 1, con la quale viene anche designato il Presidente.

2. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o per altri motivi, di un componente del Collegio dei Revisori, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze provvede senza indugio a nominare un sostituto, il cui mandato durerà fino alla scadenza del mandato del sostituito.

3. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e redige una relazione al bilancio consuntivo ed a quello preventivo.

Art. 9 - IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è costituito da non meno di tre membri nominati dal Comitato Direttivo tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta esperienza ed ha la stessa scadenza del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione di membri in caso di dimissioni o impedimento degli stessi, ferma restando la scadenza di cui al periodo precedente.


2. Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente della Fondazione su richiesta del Comitato Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.

E' presieduto dal Presidente dalla Fondazione.

3. Il Comitato Scientifico formula, a richiesta del Comitato Direttivo, pareri e proposte in ordine alle attività istituzionali.

Art. 10 - IL COMITATO DI SORVEGLIANZA

1. Il Comitato di Sorveglianza è composto da tre membri effettivi nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati



Firenze con delibera adottata conseguentemente a quella di cui all'art. 7, comma 1, con la quale viene anche designato il Presidente.

2. I componenti del Comitato di Sorveglianza sono nominati fra avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Firenze in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 della Legge n. 247/2012 e relativo regolamento di attuazione.

3. Non possono essere nominati componenti del Comitato di Sorveglianza i consiglieri dell'Ordine in carica, nonché altri soggetti che rivestono cariche istituzionali nell'ambito dell'ordinamento forense.

4. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o per altri motivi, di un componente del Collegio di Sorveglianza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze provvede senza indugio a nominare un sostituto, il cui mandato durerà fino alla scadenza del mandato del sostituito.

5. Il Comitato di Sorveglianza esercita il controllo sull'attività degli Organi della Fondazione al fine di verificarne la piena rispondenza alle finalità statutarie, la sua conformità alla normativa di settore e l'appropriatezza rispetto ai fini perseguiti.

A tal fine al Comitato di Sorveglianza è accordato il potere di libero accesso a tutti gli atti e documenti.

Dall'ambito di esplicazione della particolare funzione resta espressamente escluso qualunque controllo contabile di competenza del Collegio dei Revisori.

Il Comitato di Sorveglianza riferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze con relazione annuale da trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno e, comunque, ogni volta che lo ritenga opportuno.

6. Il Comitato di Sorveglianza risponde, entro 30 giorni dalla richiesta scritta formulata anche da un singolo componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, in merito a specifici rilievi o chiarimenti in relazione all'attività degli Organi della Fondazione.

Art. 11 - BILANCIO DELLA FONDAZIONE

1. Il Comitato Direttivo:

- a) cura la tenuta delle scritture contabili della Fondazione;
- b) redige, entro il 10 febbraio di ogni anno, il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente nonché il conto preventivo relativo all'anno solare in corso, entrambi corredati con la relazione tecnica e la nota illustrativa dell'attività svolta e da svolgere;
- c) entro 5 (cinque) giorni dalla approvazione, trasmette il conto preventivo ed il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori per l'espressione del relativo parere, da rilasciarsi nei 10 (dieci) giorni successivi, conseguito il quale, rimette entrambi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, entro il 28 febbraio di ogni anno, affinché vengano allegati al bilancio da presentare agli iscritti all'Albo.

Art. 12 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati da tre liquidatori nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

2. Al termine della liquidazione, le disponibilità residue saranno destinate, secondo le determinazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, ad organismi che perseguano le medesime o analoghe finalità previste dal presente statuto o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 13 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Al presente Statuto possono essere apportate modifiche, solo previa specifica delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, quale Fondatore, che ne determina la data di entrata in vigore ed i conseguenti effetti.

2. Il Comitato Direttivo provvede senza indugio, e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 1, a compiere ogni attività necessaria per l'adeguamento dello Statuto in conformità di essa.

F.TO ANTONELLA MICCOLI

F.TO GIOVANNA ACQUISTI NOTAIO



. = . = . = . = . = . = .

Certifico io sottoscritta Dottoressa Giovanna Acquisti Notaio in Firenze, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia, composta di numero 11 pagine, è in tutto conforme al suo originale.

Si rilascia per uso di legge.

Firenze

16 MARZO 2007

